

Fano, lì 18.11.2025

**A tutte le Aziende interessate
loro sedi**

CIRCOLARE N. 22/2025

Oggetto: Decreto Legge n. 159/2025 – misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed immediatamente operativo, introduce modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e potenzia l'attività di controllo, ponendo in capo al Datore di Lavoro nuovi adempimenti e rischi sanzionatori più elevati.

Di seguito, riportiamo le novità principali.

1. Incentivi INAIL e Imprese Virtuose

Il DL ridefinisce gli incentivi e i contributi per premiare le aziende che investono in sicurezza:

- **revisione aliquote di oscillazione INAIL in *bonus* per andamento infortunistico:** dal 1° gennaio 2026 l'INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote in *bonus*, ovvero la riduzione del tasso di premio che l'Istituto riconosce alle aziende con basso indice infortunistico, per incentivare la riduzione degli infortuni e premiare i Datori di Lavoro virtuosi;
- **esclusione dal *bonus* per condanne:** sono escluse dal riconoscimento del *bonus* le aziende che, negli ultimi due anni, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza.

2. Novità in materia di appalti, subappalti e patente a crediti

Il Decreto rafforza la vigilanza e le sanzioni, in particolare nel settore edile e nelle attività a rischio elevato:

Intervento	Dettaglio e Impatto
Potenziamento vigilanza subappalti	L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienterà la vigilanza prioritariamente sui Datori di Lavoro che operano in regime di subappalto (pubblico o privato).
Nuovo Badge di Cantiere (Digitale)	Viene introdotto l'obbligo di fornire ai dipendenti, che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto nonché in altri ambiti ad alto rischio, entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del Decreto, una tessera di riconoscimento (badge) dotata di codice univoco anticontraffazione , interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema

Intervento	Dettaglio e Impatto
	<p>Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) e corredata da: fotografia e generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di Lavoro, la data di assunzione, e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.</p> <p>Due decreti Ministeriali hanno il compito di definire modifiche ed integrazioni su tale disciplina, individuando, inoltre, gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato e un codice univoco anticontraffazione.</p>
Patente a Crediti: decurtazione immediata	<p>Per la condotta sanzionata relativa al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento (non più solo con sentenza definitiva). Sempre con riguardo alla maxi sanzione per lavoro nero, dal 1° gennaio 2026, i crediti decurtati per ciascun lavoratore irregolare passa da 1 a 5.</p>
Aumento sanzione Patente a Crediti	<p>Aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza il possesso della patente a crediti, passando da € 6.000 a € 12.000.</p>
Notifica preliminare (Allegato XII D.lgs. n. 81/2008)	<p>Con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza dell'intera filiera e consentire un monitoraggio più puntuale dei cantieri da parte degli Organi di vigilanza, nella notifica preliminare devono essere specificare le imprese che operano in regime di subappalto.</p>

3. Formazione e Prevenzione

Il Decreto rafforza la cultura della sicurezza, in particolare:

- formazione registrata: le competenze acquisite con la formazione in sicurezza (D.Lgs. 81/08) **devono essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nella piattaforma SIISL.** Il Datore di Lavoro è tenuto a tenere conto di tale storico formativo ai fini della programmazione della formazione successiva.
- aggiornamento formazione RLS nelle PMI: per le imprese con meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale definirà le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, nel rispetto del principio di proporzionalità (riducendo il peso sulle PMI).
- INAIL e fondi per la formazione: l'INAIL trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione risorse significative (non inferiori a 35 milioni di euro) per finanziare interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza, inclusa la valorizzazione di strumenti digitali come la realtà simulata/aumentata e l'incremento della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- DPI e Igiene: l'obbligo di mantenere in efficienza e assicurare l'igiene dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) si estende anche a specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa valutazione dei rischi.
- Analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss): prevista l'adozione di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
- Formazione scuola-lavoro: la tutela assicurativa INAIL viene estesa anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto tra l'abitazione o il domicilio presso il quale si trova lo studente e il luogo in cui si svolge il percorso di formazione scuola-lavoro, e viceversa.

4. Utilizzo del SIIISL – Incentivi all'occupazione

Il **SIIISL** è una piattaforma realizzata dall'INPS, istituita presso il Ministero del Lavoro ed utilizzata per l'attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di inclusione. Dal **1° aprile 2026**:

- i Datori di Lavoro privati **per fruire dei benefici contributivi** finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze, **hanno l'obbligo di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul SIIISL.**
Resta fermo **l'obbligo per il Datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;**
- le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro possono essere effettuate anche tramite il SIIISL.

5. Sorveglianza sanitaria

Sono introdotte le seguenti novità:

- le attività di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza devono essere considerate parte dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelle svolte in fase preassuntiva;
- sono state introdotte delle visite mediche per i lavoratori ad alto rischio di infortuni, rientranti nella sorveglianza sanitaria, effettuabili prima o durante il turno, per verificare che i lavoratori non siano sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ci siano ragionevoli motivi di sospetto;
- la contrattazione collettiva può introdurre misure volte a sostenere la promozione della salute nei luoghi di lavoro e permessi retribuiti ai lavoratori per effettuare gli screening oncologici previsti dal SSN.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato*